



# COMUNE DI BIONE

Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di Prima convocazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisei** del mese di **Maggio** alle ore **18:30**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>ZANOTTI FRANCO</u>	X	7	<u>DOLCI LUCA</u>	X
2	<u>VENTURINI GRAZIANO</u>	X	8	<u>FREDDI IVAN</u>	X
3	<u>SIMONI RICCARDO</u>	X	9	<u>VALLINI UBALDO</u>	X
4	<u>MARCHI GIOVANNI</u>	X	10	<u>SIMONI DAVIDE</u>	X
	<u>MARIA</u>				
5	<u>GAFFORINI LAURA</u>	X	11	<u>PACE LUCIANO</u>	X
6	<u>CAVAGNINI</u>	X			
	<u>VALENTINA</u>				

**PRESENTI: 10**

**ASSENTI: 1**

Verbalizza il Segretario Comunale **dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Franco Zanotti - Il Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

# OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna il quale all'articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

<sup>1</sup> Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#).

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'"* (lett. f);
  - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
  - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Bione, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta a € 119.480,00;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 32.370,00;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 6.3 dell' All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA si provvederà alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il **comma 683**, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “**Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013**”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Bione è complessivamente pari ad € 150.737,22;

**Evidenziato che** l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato **seppur per un importo molto contenuto (€ 793,00) e lo scostamento è determinato dalle seguenti motivazioni:**

- l'entità del piano finanziario è influenzata dall'importo dei fondi per crediti di dubbia esigibilità accantonati dall'ente che incide sul Piano Economico Finanziario in modo significativo;
- il territorio del Comune è caratterizzato dalla presenza di zone periferiche (Frazioni) a bassa densità abitativa che risultano distanti dal centro del Comune e dalla presenza di numerose utenze singole isolate, raggiungibili solo tramite una viabilità secondaria di difficile percorrenza da parte dei mezzi di maggiore dimensione. Questa situazione comporta un aggravio di tempi nello svolgimento dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti in quanto per garantire il servizio, oltre ad essere necessari mezzi di dimensioni ridotte o addirittura in certe situazioni richiedere l'accesso a piedi per la raccolta, si devono effettuare spostamenti di considerevole durata con un prolungamento dei tempi necessari per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti che comportano un incremento dei costi rispetto al Benchmark di riferimento;
- avendo cambiato la modalità di gestione del servizio nell'anno 2018, passando da un sistema di raccolta mediante cassonetti stradali ad un sistema di raccolta porta a porta, si è reso necessario effettuare, tramite la Società che si occupa della raccolta, una serie di investimenti per l'acquisto di tutti i bidoni/contenitori da distribuire alle utenze, di attrezzature da posizionare sul territorio e di automezzi nuovi per lo svolgimento del servizio che incidono significativamente sui costi.

Ritenuto, che per l'anno 2021, non sono previste agevolazioni

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. 1), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2021 di € 151.530,00, *così ripartiti*<sup>2</sup>:

COSTI FISSI	€ 77.921,00
COSTI VARIABILI	€ 73.608,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019<sup>3</sup>, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

<sup>2</sup> Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.

<sup>3</sup> Art. 6, comma 6, “...” fino all'approvazione da parte dell'Autorità [...], si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente ...”.

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nel seguente modo:  
55 % a carico delle utenze domestiche;  
45% a carico delle utenze non domestiche;

PRECISATO che al suddetto piano finanziario sono allegati:

- 1) il Piano Economico Finanziario 2021 PEF - TARI 2021 elaborato in base allo schema tipo di cui all'allegato 1 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020, e le tariffe per l'anno 2021;
- 2) la Relazione di accompagnamento al PEF ed i relativi allegati, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- 3) la Dichiarazione di veridicità, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 3 della deliberazione ARERA n. 443/2019, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, relativa alle utenze domestiche alle utenze non domestiche, di cui all'allegato 1).

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR<sup>4</sup>, in quanto la variazione 2021/2020 è pari a € 151.530,00, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 151.850,00;
- ai sensi dell'art. 4.5 "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da*

---

<sup>4</sup> L'art. 4.3 MTR individua ai fini del calcolo la seguente formula:

**Tasso di inflazione programmata – coefficiente  $X_a$**  (coefficiente di recupero di produttività) + **coefficiente  $QL_a$**  (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti) + **coefficiente  $PG_a$**  (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi): **TOTALE** \_\_\_\_\_

*norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

## **INTERVENTI E DICHIARAZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI.**

Assessore Graziano Venturini: relaziona l'argomento, precisando che le attività industriali a seguito di aggiornamenti normativi, sono esonerate dal versamento della tari sulla superficie produttiva

Pertanto nel piano finanziario vi è una notevole diminuzione dell'entrata che deve essere ripartita dalle utenze domestiche e non domestiche, diverse da quelle industriali.

Consigliere Simoni Davide: Quando aumenta una tassa i cittadini si ricordano cosa hanno pagato l'anno prima. Questo può generare del malcontento. Abbiamo tutti condiviso l'idea che il porta a porta fosse la soluzione migliore rispetto al sistema misto. Se vi ricordate, quattro anni fa, quando abbiamo approvato il primo piano tariffario del porta a porta, vi avevo manifestato perplessità sui ricavi della vendita di plastica e vetro. Purtroppo mi sembra di aver avuto ragione visto che i ricavi sono diventati un quarto. Il prezzo delle materie lo fa il mercato.

Assessore Graziano Venturini: Già lo scorso anno la tariffa è stata adeguata con le indicazioni dell'Autorità (ARERA) che hanno previsto l'inserimento degli ammortamenti degli investimenti del gestore in un periodo più breve. Poi le novità di quest'anno sulle superfici soggette alla tari e sulla diversa distribuzione dei costi fissi e variabili che hanno comportato un aumento della tariffa.

Consigliere Davide Simoni: Altra questione è l'ammortamento dell'investimento che la società ha fatto. Quello che pesa tantissimo nel piano finanziario non è lo smaltimento dei rifiuti ma per 30000,00 €

l'ammortamento dei mezzi e bidoni acquistati per erogare il servizio. Probabilmente ci sono stati calcoli errati sugli ammortamenti ed era sbagliato che la CMVS sostenesse il servizio con risorse economiche gravanti sulla fiscalità generale.

Il decreto sostegni bis prevede 600 milioni per i comuni per permettere di ridurre la TARI alla attività chiuse per il Covid. Lo scorso anno i soldi sono arrivati prima che uscisse il ruolo e le attività chiuse sapevano di questo sconto. Auspico che si riesca a rettificare la TARI prima della scadenza della seconda rata per tutte quelle imprese che hanno avuto perdite a causa del covid.

Con voti favorevoli n. dieci contrari nessuno e astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. dieci Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- a) di approvare il Piano Economico Finanziario anno 2021, con i relativi allegati, unitamente alle tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, il tutto facente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di dare atto che al suddetto Piano sono allegati:
  - 1) il Piano Economico Finanziario 2021 PEF - TARI 2021 elaborato in base allo schema tipo di cui all'allegato 1 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020, e le relative tariffe per l'anno 2021;
  - 2) la Relazione di accompagnamento al PEF ed i relativi allegati, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - 3) la Dichiarazione di veridicità, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 3 della deliberazione ARERA n. 443/2019, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.
- c) di quantificare in € 151.530,00 , il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto a) del deliberato;
- d) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00%;
- e) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente, il Consiglio Comunale, considerato necessario provvedere con urgenza al fine di adottare i relativi provvedimenti, con favorevoli n. dieci astenuti nessuno , contrari nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano da n. dieci consiglieri comunali presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del TUEL D.Lgs.vo n. 267/2000.

Copia della suestesa delibera viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere di cui all'art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. (Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 ;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 376

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**Franco Zanotti**

*(Sottoscrizione apposta digitalmente)*

**Il Segretario Comunale**  
**dott. Lorenzi Alberto**

*(Sottoscrizione apposta digitalmente)*